SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 luglio 1991, n. 371.

Regolamento concernente la modifica di talune qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1983, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1989, pubblicato nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 del 15 giugno 1990, con il quale è stato integrato il profilo professionale della qualifica di revisore capo;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1985, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14 del 15 luglio 1985, concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche di vice dirigente e di consigliere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in applicazione dell'art. 3 della citata legge n. 797/1981;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1988, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazionin. 11 del 1° giugno 1988, concernente la determinazione delle dotazioni organiche della nona qualifica funzionale dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Rilevata la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 5 agosto 1982, allo scopo di classificare fra gli uffici di livello direzionale di categoria ottava tutti gli uffici telefonici interurbani dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di adeguare conseguentemente i profili professionali delle qualifiche di revisore capo e di revisore coordinatore;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60341/4161 DL/CR del 19 luglio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La descrizione degli uffici di livello direzionale di categoria ottava dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al punto 1 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 5 agosto 1982, citato nelle premesse, è modificata come segue:

1) qualifica funzionale: vice dirigente amministrativo:

a) segreterie delle direzioni centrali;

b) uffici telefonici interurbani.

Art. 2.

1. I profili professionali delle qualifiche funzionali di revisore coordinatore (categoria settima) e di revisore capo (categoria ottava), di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982 integrato dal decreto ministeriale 8 giugno 1989, in premesse citati, sono modificati come segue:

a) qualifica funzionale: revisore coordinatore:

1) profilo professionale:

1.1) qualificata collaborazione amministrativo-contabile, con trattazione di pratiche che comportano lo studio o la risoluzione di questioni generali o di problemi complessi; mansioni di cassiere, controllore e consegnatario; vigilanza e coordinamento delle attività del personale dipendente; coordinamento dell'attività di più interpreti e traduttori;

1.2) coadiuva i funzionari ispettivi nei compiti che richiedono qualificata collaborazione amministrativo-contabile;

1.3) è di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore, quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni — scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche — che siano riconducibili al presente profilo;

2) corrispondenza di profili: la qualifica di revisore coordinatore trova corrispondenza nella categoria ottava, qualifica di revisore capo;

b) qualifica funzionale: revisore capo:

1) profilo professionale:

1.1) direttore di ripartizione e vicario del direttore dell'ufficio telefonico interurbano; dirige uffici di rilevante entità non a livello di sezione e coordina —

nell'ambito della sezione o ufficio di pari livello — raggruppamenti o settori di personale di rilevante entità; svolge compiti di cassiere centrale e di cassiere dell'ispettorato telefonico di zona; escluse le casse dislocate in reparti non in sede di ispettorato, di controllore della cassa centrale, del deposito centrale materiali e della cassa in sede di ispettorato telefonico di zona, escluse le casse dislocate in reparti non in sede di ispettorato, di consegnatario centrale, di capo della segreteria dell'ispettorato telefonico statale di zona; svolge compiti di collaborazione amministrativo-contabile altamente qualificata, avvalendosi anche di strumenti sussidiari, ivi compresi i terminali elettronici; vigila e coordina l'opera del personale dipendente; svolge attività di ispezione contabile e del traffico presso gli uffici dell'amministrazionee presso le concessionarie; espleta mansioni di sostituto ufficiale rogante; svolge mansioni di segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale dell'esercizio;

1.2) è di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore, quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni, scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche, che siano riconducibili al profilo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1991
Registro n. 41 Poste, foglio n. 251

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 101/1979 concerne il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

— La legge n. 797/1981 riguarda, fra l'altro, l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si riporta un estratto dal D.M. 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1983, come modificato dal presente decreto:

«UFFICI DI LIVELLO DIREZIONALE DI CATEGORIA VIII

1. — Qualifica funzionale: *Vice dirigente amministrativo*
a) Segreterie delle direzioni centrali;
b) Uffici telefonici interurbani.

2. — Qualifica funzionale: *Vice dirigente delle telecomunicazioni*
a) Uffici per l'esercizio e la manutenzione nei seguenti centri di compartimento telefonico: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Venezia-Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara, Roma, Torino, Verona».

Nota all'art. 2:

— Si riporta un estratto dal D.M. 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1983, nonché il testo del D.M. 8 giugno 1989 in materia di integrazione dei profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 del 15 giugno 1990:

D.M. 5 agosto 1982

«CATEGORIA VII

Qualifiche funzionali:
a) *Dirigente coordinatore di commutazione*
b) *Revisore coordinatore*
c) *Revisore coordinatore lavori e I.T.* (tecnica)
d) *Revisore tecnico coordinatore* (tecnica)
e) *Programmatore*

Qualifica funzionale: *Revisore coordinatore*

Profilo professionale

Direttore di ripartizione negli uffici interurbani non in sede di centro di compartimento: mansioni di vicario del direttore di ufficio interurbano non in sede di centro di compartimento; qualificata collaborazione amministrativo, contabile, con trattazione di pratiche che comportano lo studio o la risoluzione di questioni generali o di problemi complessi; mansioni di cassiere, controllore e consegnatario; vigilanza e coordinamento delle attività di personale dipendente; coordinamento dell'attività di più interpreti e traduttori.

Coadiuva i funzionari ispettivi nei compiti che richiedono qualificata collaborazione amministrativo-contabile.

È di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore, quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni, scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche, che siano riconducibili al presente profilo.

Corrispondenza di profili

La qualifica di revisore coordinatore trova corrispondenza nella categoria VIII, qualifica di revisore capo.

CATEGORIA VIII

Qualifiche funzionali:
a) *Revisore capo*
b) *Revisore capo lavori e impianti tecnologici* (tecnica)
c) *Revisore tecnico capo* (tecnica)
d) *Programmatore capo*

Qualifica funzionale: *Revisore capo*

Profilo professionale

Direttore di ufficio interurbano nelle sedi non centro di compartimento; direzione di ripartizione e vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi centro di compartimento; dirige uffici di rilevante entità non a livello di sezione e coordina nell'ambito della sezione o

ufficio di pari livello, raggruppamenti o settori di personale di rilevante entità: svolge compiti di collaborazione amministrativo-contabile altamente qualificata avvalendosi anche di strumenti sussidiari, ivi compresi i terminali elettronici; vigila e coordina l'opera del personale dipendente; svolge attività di ispezione contabile e del traffico presso gli uffici dell'amministrazione, presso le concessionarie; espleta mansioni di sostituto ufficiale rogante; svolge mansioni di segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale dell'esercizio.

È di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore, quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonché di altre mansioni, scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche, che siano riconducibili al presente profilo».

D.M. 8 giugno 1989

«La descrizione delle funzioni di cui alla colonna n. 1 dell'allegato prospetto viene inserita nei profili professionali corrispondentemente indicati nella colonna n. 2 in ordine alle qualifiche funzionali cui i profili stessi sono riferiti.

COLONNA N. 1 Funzioni da inserire nei profili professionali	COLONNA N. 2 Qualifiche funzionali e relativi profili professionali
Cassiere centrale e cassiere dell'ispettorato telefonico di zona (con esclusione dei cassieri delle casse dislocate presso i reparti non in sede di ispettorato di zona).	*Revisore capo* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Alla sesta riga dopo le parole settori di personale di rilevante entita inserire la locuzione: svolge compiti di cassiere centrale e di cassiere dell'ispettorato telefonico di zona, escluse le casse dislocate in reparti non in sede di ispettorato;
Controllore della cassa centrale, del deposito centrale materiali e della cassa in sede di ispettorato telefonico di zona (con esclusione del controllore delle casse dislocate presso i reparti non in sede di ispettorato di zona).	*Revisore capo* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Dopo il precedente inserimento, aggiungere la seguente locuzione: di controllore della cassa centrale, del deposito centrale materiali e della cassa in sede di ispettorato telefonico di zona, escluse le casse dislocate in reparti non in sede di ispettorato;"
Consegnatario centrale.	*Revisore capo* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Dopo il precedente inserimento, aggiungere la locuzione: "di consegnatario centrale;"
Capo della segreteria dell'ispettorato telefonico statale di zona.	*Revisore capo* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Dopo il precedente inserimento, aggiungere la locuzione: "di capo della segreteria dell'ispettorato telefonico statale di zona;"
Incaricato della contabilità del traffico nei P.T.P.	*Dirigente di commutazione* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Dopo il primo capoverso, aggiungere la seguente locuzione: "È incaricato della contabilità del traffico nei P.T.P.;" *Dirigente di esercizio* *(D.M. 5 agosto 1982, n. 49308).* Dopo il primo capoverso, aggiungere la seguente locuzione: È incaricato della contabilità del traffico nei P.T.P.; ».

91G0418

DECRETO 28 agosto 1991, n. 372.

Regolamento per l'attribuzione dei posti riservati nelle qualifiche di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al personale della categoria inferiore.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/1981 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, e successive modificazioni, con il quale sono stati disciplinati i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12/1983;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991, registro n. 23, foglio n. 331, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato, è stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56/1987 come successivamente integrato e modificato;

Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli appartenenti alla categoria inferiore;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60734/4158DL/CR del 23 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il dieci per cento dei posti disponibili nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, è attribuito mediante autonomi concorsi interni per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza.

2. Per la qualifica di operaio specializzato la riserva è del sessanta per cento dei posti in favore del personale di terza categoria con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria stessa.

Art. 2.

1. La prova di esame si svolge con le modalità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264, citato nelle premesse.

2. L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

3. I titoli valutabili, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sono:

a) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire o superiori formalmente attribuite;

b) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale con particolare riguardo alle idoneità conseguite in corsi organizzati a cura dell'amministrazione, se acquisiti nel decennio precedente;

c) titoli di studio.

4. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

5. La valutazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6. La graduatoria di merito è formata in base alla votazione complessiva.

7. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella categoria di appartenenza ed a parità di questa dall'età.

Art. 3.

1. La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264, predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli di cui all'art. 2, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio.

Art. 4.

1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 42 Poste, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 è il seguente:

«Art. 3 *(Declaratorie di categorie).* — Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche, non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate».

«Art. 5 *(Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria).* — Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 [poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, *n.d.r.*]:

a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

«Art. 6 *(Profili professionali e passaggi di categoria).* — I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti — previa rielaborazione ove occorra — alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreché svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.

In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la*

professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministero per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— La legge n. 355/1989 reca: «Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 è il seguente:

«Art. 6 (*Selezione*). — 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.

4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente».

Con D.M. 1° febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1990, n. 95) è stato determinato il contenuto delle prove selettive di cui al precedente art. 6.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 28 dicembre 1990, n. 56264:

«Art. 2. — Le prove di selezione consistono nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale a cui si riferisce l'assunzione, secondo i contenuti appresso specificati:

Usciere: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di arredi e nella compilazione, sotto dettatura, di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica.

Operaio: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili) e in operazioni di trasporto di materiali e mobili.

Dattilografo: prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura con macchina per scrivere a funzionamento elettrico di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 200 battute al minuto nel periodo di 15 minuti.

Coadiutore: prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura con macchina per scrivere a funzionamento elettrico di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti.

Operaio specializzato: prova pratica consistente in sperimentazioni lavorative intese ad accertare il possesso del più elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre.

Operatore di esercizio: prova pratica consistente nel montaggio su un pannello di un circuito di telecomunicazione di cui sia fornito lo schema oppure nell'esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatori a "megger".

Operatore tecnico: prova pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'A.S.S.T.

La prova deve essere intesa, inoltre, all'accertamento della conoscenza, da parte del candidato, di nozioni di meccanica dell'autoveicolo, di circolazione e segnaletica stradale».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 1990, n. 56264 (per il testo dell'art. 2 si veda la nota precedente):

«Art. 3. — Alle operazioni di selezione provvede una commissione composta da un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica dirigenziale e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

La scelta dei componenti può essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

In caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni superiori durante l'espletamento dei lavori della commissione i predetti funzionari possono continuare a svolgere l'incarico sino alla conclusione delle prove di selezione».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970, recante riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

«Art. 33 *(Trasferimento di sede).* — Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

91G0419

DECRETO 24 settembre 1991, n. 373.

Regolamento per la disciplina dell'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche di quarta categoria, al personale delle categorie inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ed in particolare l'art. 75 concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, secondo il quale il 40% dei posti della qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990 con il quale sono stati istituiti i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato,

è stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1990;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 come successivamente integrato e modificato;

Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, agli appartenenti alle categorie inferiori;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 61009/4157DL/CR del 10 settembre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il dieci per cento dei posti disponibili nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, riservato agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, è attribuito mediante autonomi concorsi interni per titoli ed esami indetti per i posti dei contingenti centrali e regionali, ai quali sono ammessi i dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza.

2. Per la qualifica di operaio specializzato, oltre alla riserva di cui al precedente comma 1, si applica, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, la riserva del quaranta per cento dei posti in favore degli operai di seconda categoria assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 2.

1. La prova di esame si svolge con le modalità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989.

2. L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

3. I titoli valutabili, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sono:

a) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire o superiori formalmente attribuite;

b) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale con particolare riguardo alle idoneità conseguite in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni se acquisiti nel decennio precedente;

c) titoli di studio.

4. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

5. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6. La graduatoria di merito è formata in base alla votazione complessiva.

7. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella categoria di appartenenza ed a parità di questa dall'età.

8. In caso di candidati appartenenti a categoria diversa, i dipendenti appartenenti alla terza categoria precedono quelli di seconda categoria.

Art. 3.

1. La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 2, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio.

Art. 4.

1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 42 Poste, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 è il seguente: «Art. 3 (*Declaratorie di categorie*). — Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, per il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qulificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, anlisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate».

«Art. 5 (*Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria*). — Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 [poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, *n.d.r.*]:

a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

«Art. 6 (*Profili professionali e passaggi di categoria*). — I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti — previa rielaborazione ove occorra — alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreché svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, comma 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la*

professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici; *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— Il D.P.R. n. 269/1987 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo». Si trascrive il testo del relativo art. 75:

«Art. 75 (*Contingenti centrali e regionali*). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti è inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione.

3. I concorsi per l'accesso dall'esterno nonché quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale.

4. Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti.

5. I criteri e le modalità per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonché per la mobilità interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale

6. Per la mobilità interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorità e le percentuali stabilite in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici.

7. Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il contingente della regione Valle d'Aosta è compreso in quello della regione Piemonte».

— Il D.P.R. n. 494/1987 reca: «Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola». L'art. 59 di detto decreto inserisce l'art. 76 nel citato D.P.R. n. 269/1987 (il relativo testo è trascritto in nota all'art. 1).

— La legge n. 101/1979 è entrata in vigore il 22 aprile 1979, il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 7 aprile 1979.

— La legge n. 355/1989 reca: «Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 è il seguente:

«Art. 6 (*Selezione*). — 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.

4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente».

Con D.M. 1° febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1990, n. 95) è stato determinato il contenuto delle prove selettive di cui al precedente art. 6.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 269/1987 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), inserito dall'art. 59 del D.P.R. n. 494/1987:

«Art. 76. — 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101».

— La legge n. 101/1979, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico, è entrata in vigore il 22 aprile 1979, il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 7 aprile 1979.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140:

«Art. 2. — Le prove di selezione consistono nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale a cui si riferisce l'assunzione, secondo i contenuti appresso specificati:

Usciere: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di arredi e nella compilazione, sotto dettatura, di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica.

Operaio: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili) e in operazioni di trasporto di materiali e mobili.

Dattilografo: prova pratica di dattilografia:

a) scrittura sotto dettato per un tempo di 10 minuti di un brano letterario o commerciale alla velocità di 200 battute al minuto;

b) copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 200 battute al minuto nel periodo di 10 minuti.

Coadiutore: prova pratica di dattilografia: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti.

Operaio specializzato: prova pratica consistente in sperimentazioni lavorative intese ad accertare il possesso del più elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre.

Operatore di esercizio: prova pratica: cernita e bollatura manuale della corrispondenza in arrivo e in partenza. Ricerca in guida. Carico, trasporto e scarico di pacchi e di effetti postali sino a 20 kg.

Operatore T.L.C.: prova pratica (su uno dei tre seguenti argomenti):

a) esecuzione di un cablaggio di telaio;

b) montaggio su pannello di un circuito elettrico di cui sia fornito lo schema con relativi componenti;

c) esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatore a «Megger».

Operatore trasporti: prova pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'Amministrazione p.t.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140 (per il testo dell'art. 2 si veda la nota precedente):

«Art. 3. — Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dal direttore compartimentale composta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

La scelta dei componenti può essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

In caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni superiori durante l'espletamento dei lavori della commissione i predetti funzionari possono continuare a svolgere l'incarico sino alla conclusione delle prove di selezione».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970, recante riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

«Art. 33 *(Trasferimento di sede).* — Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

91G0420

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 367

91A5121

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 maggio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 368

91A5122

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 novembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 369

91A5123

DECRETO 20 novembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 14 novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1991 che hanno disposto per il 14 novembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,15 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,45 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 89,10 per i BOT a trecentosessantotto giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,93 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,03 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 88,35 per i BOT a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 370

91A5124

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 4;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso

prezzo fisso di emissione di L. 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 ottobre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1991/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75% sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia — Amministrazione centrale — Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 dicembre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 dicembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 dicembre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° novembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 dicembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996; esse avranno inizio il 4 dicembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e di documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 343

91A5125

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 22 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991), 19 settembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991) e 22 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1991), con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 26 agosto 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1991/2001.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 dicembre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per novantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 dicembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001; esse avranno inizio il 3 dicembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 344

91A5126

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 novembre 1991.

Proroga dei termini di presentazione della documentazione inerente le autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991;

Considerato che per l'anno 1991 è risultato significativamente ridotto il tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande ed il termine di presentazione della intera documentazione di cui all'art. 3, comma 7, del suddetto decreto, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

Considerato che il numero elevato delle domande di contributo ha determinato un conseguente incremento delle domande di autorizzazione per la realizzazione delle iniziative, con possibili difficoltà operative per le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni stesse;

Considerato che corrisponde al pubblico interesse non escludere dalla valutazione, ai fini della concessione dei contributi, iniziative sostanzialmente cantierabili in tempi brevi ma che non hanno ancora completato il relativo iter autorizzativo per le contingenti difficoltà sopra richiamate;

Considerato che il rinvio di un solo mese, non ulteriormente prorogabile, del termine di presentazione delle autorizzazioni non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1991;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato al 16 dicembre 1991 il termine di presentazione relativo all'anno 1991 della documentazione, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione

delle iniziative, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 20 Industria, foglio n. 142

91A5158

DECRETO 15 novembre 1991.

Proroga dei termini di presentazione della documentazione inerente le autorizzazioni di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della citata legge n. 10/1991;

Considerato che per l'anno 1991 è risultato significativamente ridotto il tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande ed il termine di presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 3, comma 6, del suddetto decreto, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

Considerato che il numero elevato delle domande di contributo ha determinato un conseguente incremento delle domande di autorizzazione per la realizzazione delle iniziative, con possibili difficoltà operative per le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni stesse;

Considerato che corrisponde al pubblico interesse non escludere dalla valutazione, ai fini della concessione dei contributi, iniziative sostanzialmente cantierabili in tempi brevi ma che non hanno ancora completato il relativo iter autorizzativo per le contingenti difficoltà sopra richiamate;

Considerato che il rinvio di un solo mese, non ulteriormente prorogabile, del termine di presentazione delle autorizzazioni non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1991;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato al 16 dicembre 1991 il termine di presentazione relativo all'anno 1991 della documentazione, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 20 Industria, foglio n. 141

91A5159

DECRETO 15 novembre 1991.

Proroga dei termini di presentazione della documentazione inerente le autorizzazioni di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della citata legge n. 10/1991;

Considerato che per l'anno 1991 è risultato significativamente ridotto il tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande ed il termine di presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 3, comma 8, del suddetto decreto, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

Considerato che il numero elevato delle domande di contributo ha determinato un conseguente incremento delle domande di autorizzazione per la realizzazione delle iniziative, con possibili difficoltà operative per le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni stesse;

Considerato che corrisponde al pubblico interesse non escludere dalla valutazione, ai fini della concessione dei contributi, iniziative sostanzialmente cantierabili in tempi brevi ma che non hanno ancora completato il relativo iter autorizzativo per le contingenti difficoltà sopra richiamate;

Considerato che il rinvio di un solo mese, non ulteriormente prorogabile, del termine di presentazione delle autorizzazioni non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1991;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato al 16 dicembre 1991 il termine di presentazione relativo all'anno 1991 della documentazione, inerente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1991
Registro n. 20 Industria, foglio n. 143

91A5160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 22 gennaio 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», in Carrara S. Giorgio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1991 con il quale la società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», con sede in Carrara San Giorgio (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Murer Renato, dott. Luigino Ruffini e avv. Giantullio Pirillo ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Considerato che in detto decreto sono stati indicati erroneamente la data di costituzione e la sede della cooperativa rispettivamente in «14 ottobre 1974» e in «Carraro San Giorgio (Padova)» anziché 28 giugno 1974 e Carrara San Giorgio (Padova);

Ritenuto, per quanto sopra, doversi provvedere alla rettifica del decreto ministeriale sopracitato, limitatamente alla data di costituzione ed alla sede della cooperativa;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1991, con il quale la società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», con sede in Carrara San Giorgio (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e i signori dott. Murer Renato, dott. Ruffini Luigino e avv. Giantullio Pirillo ne sono stati nominati commissari liquidatori, è rettificato limitatamente alla data di costituzione ed alla sede della cooperativa che sono così modificate:

pertanto ove è scritto «costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 14 ottobre 1974» deve intendersi «costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 28 giugno 1974» e ove è scritto «con sede in Carraro San Giorgio (Padova)» deve intendersi «con sede in Carrara San Giorgio (Padova)».

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5127

DECRETO 5 novembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Jeunesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montecchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 maggio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Jeunesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, sede in Montecchio (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Jeunesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Montecchio (Terni), costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Jorio in data 11 marzo 1986, repertorio n. 22889, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Roberto Raminelli, residente in via Pestalozzi, 8, Terni, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5143

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima. (Provvedimento n. 25/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 5 marzo 1986 e n. 4 del 30 gennaio 1991 con i quali il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano correlate alle variazioni del prezzo del gasolio;

Visto il provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991 che ha stabilito, tra l'altro, che entro un anno si provvederà alla organica e completa formalizzazione della metodologia tariffaria;

Vista la delibera CIPE del 30 luglio 1991 che prevede che il CIP provveda ad adeguare il metodo di revisione del costo del metano per usi civili al nuovo regime dei prezzi petroliferi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 è modificato come segue:

Le tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono determinate dal CIP al 1° luglio di ciascun anno contestualmente alla revisione tariffaria.

Le tariffe per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione alle date del 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre di ogni anno.

Dette tariffe vengono modificate al verificarsi di variazioni positive o negative del prezzo SIF-SIVA franco consumatore del gasolio per uso riscaldamento di almeno 11 L./kg corrispondenti a 5,89 L./mc in termini di metano.

Il prezzo del gasolio è quello rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunità economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa.

Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del bimestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione.

Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,6045 L./mc di metano con PCS 9.200 Kcal, corrispondenti a 0,0657 L./Mcal.

Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal giorno 24 del terzultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data di revisione.

Le imprese che erogano metano alle aziende distributrici sono delegate ad applicare i suddetti criteri e le relative formule, i cui risultati devono essere comunicati alla segreteria del CIP contestualmente alla loro comunicazione alle aziende distributrici.

Le imprese produttrici provvederanno inoltre a dare adeguata pubblicizzazione delle variazioni tariffarie attraverso idonei strumenti d'informazione.

Le aziende distributrici devono notificare alla segreteria del CIP i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alle variazioni del prezzo del metano, entro dieci giorni dalla loro decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici segnaleranno i valori aggiornati delle tariffe ai comitati provinciali prezzi che provvederanno alla pubblicazione sul Foglio annunzi legali delle province interessate.

2) La prima applicazione della procedura di cui al punto 1) verrà effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando come differenza tra prezzo del gasolio vigente nel bimestre di riferimento e quello utilizzato per la revisione del 1° maggio 1991 di cui al provvedimento CIP n. 12 del 24 aprile 1991 il valore di 16,62 L./kg. Per la successiva revisione tariffaria la differenza del prezzo medio del gasolio valido nel nuovo bimestre di riferimento dovrà essere calcolata assumendo come valore base 396,59 L./kg.

3) I nuovi criteri per la revisione periodica della componente materia prima definiti al punto 1) del presente provvedimento verranno verificati ed inquadrati nell'ambito dell'organica e completa formalizzazione della metodologia tariffaria prevista dal provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A5151

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Aliquote di sovrapprezzo termico. (Provvedimento n. 26/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 26 del 22 novembre 1989, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 27 del 18 settembre 1990, n. 5 del 15 febbraio 1991 e n. 15 dell'11 maggio 1991;

Considerata l'opportunità di adeguare le aliquote di sovrapprezzo termico per le forniture in bassa tensione, in relazione all'esigenza perseguita dal Governo di contenere gli indici inflattivi in materia;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le aliquote di sovrapprezzo termico in vigore per le forniture in bassa tensione sono confermate alla data del 1° gennaio 1992 e fino alla loro rideterminazione nel quadro della revisione del sistema dei prezzi delle forniture all'utenza domestica.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A5152

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 27/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Visto il provvedimento CIP n. 12 del 28 marzo 1990 con il quale sono state determinate le aliquote definitive per gli anni 1985, 1986 e 1987 ed in particolare il secondo capoverso che prevede, per la società Zecca di Ortona e per la società S.E.L. di Lipari, approfondimenti istruttori tenendo conto della dinamica delle aliquote negli anni considerati, nonché della loro articolazione fra le varie imprese;

Tenuto conto della situazione in cui è venuta a trovarsi la società Zecca di Ortona, che fornisce un pubblico servizio e quindi non interrompibile, e del particolare stato della contabilità i cui dati non risultano sufficientemente segnaletici per il calcolo delle integrazioni tariffarie;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico dell'11 novembre 1991 con la quale, per ciascuna impresa elettrica minore avente diritto, sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per gli anni 1988 e 1989;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, le aliquote definitive relative agli anni 1988 e 1989 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni kilowattora venduto vengono determinate nella misura seguente:

Impresa	Anno 1988 L./Kwh	Anno 1989 L./Kwh
S.I.P.P.I.C. S.p.a. - Soc. per imprese pubb. e private in Ischia e Capri - Capri	305,25	329,68
Soc. elettrica liparese - Lipari (Messina)	168,50	186,23
S.Med.E. Pantelleria S.p.a. - Palermo	349,81	326,22
S.El.I.S. Lampedusa S.p.a - Palermo	431,88	365,88
S.El.I.S. Linosa S.p.a. - Palermo	—	767,50
S.El.I.S. Marettimo S.p.a. - Palermo	—	697,09
Soc. Elettrica Ponzese S.p.a. - Ponza (Latina)	255,03	304,16
S.I.E. Soc. Impianti el. S.r.l. - Firenze	339,48	414,20

Impresa	Anno 1988 L./Kwh	Anno 1989 L./Kwh
—	—	—
Officina elettrica Accardi S.p.a. - Palermo	547,38	666,63
Imp. El. D'Anna & Bonaccorsi S.n.c. - Palermo	400,35	425,99
Impresa industria elettriche Germano - Bari	474,74	485,17
ICEL - Imp. campo el. S.r.l. - Favignana (Trapani)	633,75	635,21
Comune di Pozzomaggiore - Pozzomaggiore (Sassari)	28,06	27,54
Soc. idroel. Cropani - Cropani (Catanzaro)	43,37	79,45
Comune di Monti - Monti (Sassari)	58,24	91,26
Soc. el. musellarese - Musellaro (Pescara)	207.11	206,84
Imp. el. F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	61,61	172,03
Ridolfi & C. di R. Dino & Aldo - Stazzema (Lucca)	203,97	196,89
C.E.P. - Coop. el. Peligna - Pratola Peligna (L'Aquila)	189,95	288,21
SNIE - Soc. nolana per imprese el. - Nola (Napoli)	278,84	315,94

2. In deroga al provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 le aliquote definitive relative agli anni 1985, 1986, 1987 spettanti alle sottoelencate imprese sono determinate nelle misure seguenti:

Impresa	Anno 1985 L./Kwh	Anno 1986 L./Kwh	Anno 1987 L./Kwh
—	—	—	—
Soc. S.E.L. - Lipari (Messina)	250,58	194,31	142,97
Soc. Zecca - Ortona (Chieti)	152,46	130,51	134,21

A valere dal 1° gennaio 1990 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche sopracitate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote fissate per l'anno 1989 e, comunque, sulle ultime deliberate dal CIP.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A5153

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1992. (Provvedimento n. 28/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. n. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Vista la legge n. 38 del 28 febbraio 1990 in materia di norme urgenti per la finanza locale;

Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1992, che fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere contenuta entro il 3,5% medio annuo e che per il 1993 indica il 4% come tasso di inflazione nazionale;

Considerati i dati di preconsuntivo 1991, relativi al complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati e sorvegliati, che recano un trascinamento dell'1,2% sui

prezzi dell'anno successivo e che perciò, rispetto al tasso massimo del 3,5% determina uno spazio di aumento pari al 2,3% in media d'anno;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1992 nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

a) stabilire il complesso degli aumenti di competenza entro il tasso medio ponderato del 3,5% comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1991, rispetto al valore medio registrato nel 1991;

b) provvedere a far decorrere le eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione;

c) valutare la percentuale media di trascinamento nel 1993, che verrà determinata a seguito degli aumenti effettuati nel corso del 1992 e che complessivamente dovrà essere inferiore al 4%;

d) assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati alle specifiche problematiche relative ai settori interessati;

e) trasmettere alla Segreteria generale del CIP, entro cinque giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati.

I comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe di tutti gli acquedotti, in deroga a quanto disposto dal precedente punto *a)* deliberano gli adeguamenti in osservanza delle specifiche norme di legge vigenti.

Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1-*bis* della legge 12 giugno 1984, n. 219, il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via d'urgenza, i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui ai commi precedenti.

Inoltre, per verificare la congruità di cui al punto *a)*, le amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo del CIP, che per ogni capoluogo di provincia dispone delle rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi elaborate nel quadro di una visione complessiva locale e nazionale.

I commissari di Governo seguiranno il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A5154

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1991-92. (Provvedimento n. 29/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e suiccessive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976/77;

Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Si confermano, per la campagna 1991-92, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987).

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A5155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 16 ottobre 1989; del senato accademico del 18 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione 15 ottobre 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 132, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della prima facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

alla voce clinica odontostomatologica va inserito, in aggiunta alle altre voci: «non si può essere ammessi a sostenere l'esame di clinica odontostomatologica se non si è superato l'esame di dermatologia e venereologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 ottobre 1991

Il pro-rettore: VARVARO

91A5106

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 61, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e così sostituito:

Art. 61. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in:

lettere;

filosofia;

lingue e letterature straniere (europee);

storia.

Gli articoli 64 e 65, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 64. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'ammissione a tutti i corsi di laurea.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi formati da un biennio comune a tutti gli indirizzi e da un secondo biennio per ciascun indirizzo.

Il primo biennio comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola negli indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami scritti sono propedeutici all'esame orale corrispondente.

Tutti gli esami scritti e orali sono soggetti a verbalizzazione separata (non computabile al fine del numero degli esami).

Le aree didattiche sono:

a) Lingue e letterature straniere:

Lingua e letteratura francese:
istituzioni di lingua francese.

Lingua e letteratura inglese:
storia della lingua inglese;
istituzioni di lingua inglese;
letteratura anglo-americana.

Lingua e letteratura polacca:
lingua e letteratura bulgara.

Lingua e letteratura portoghese:
lingua e letteratura romena.

Lingua e letteratura russa:
lingua e letteratura bulgara;
storia dell'Europa orientale.

Lingua e letteratura tedesca:
storia della filologia germanica.

Lingue e letterature scandinave:
filologia germanica.

Lingua e letteratura spagnola:
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
filologia ispanica;
istituzioni di lingua spagnola.

b) Italianistica:

filologia italiana;

letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della lingua italiana.

c) Scienze del linguaggio:

glottologia;

filologia slava;

filologia germanica;

storia della lingua italiana;

storia della lingua inglese;

filosofia del linguaggio.

d) Scienze glottodidattiche:

didattica delle lingue straniere moderne;

glottologia.

e) Scienze dell'educazione:

didattica delle lingue straniere moderne.

f) Scienze geografiche:

geografia.

g) Scienze filosofiche:

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia;

storia della filosofia moderna e contemporanea.

h) Lingue e culture classiche:

letteratura latina;

letteratura greca;

storia romana;

storia greca.

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia della musica;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte moderna;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia e critica del cinema.

k) Scienze filologiche:

filologia celtica;

filologia germanica;

filologia ispanica;

filologia romanza;

filologia slava;

storia della filologia germanica.

l) Scienze storiche:

storia greca;

storia dell'Europa orientale;

storia economica;

storia del Risorgimento;

storia medievale;

storia moderna;

storia nord-americana - Storia America settentrionale;

storia romana.

Il biennio comune a tutti gli indirizzi prevede le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: 2;

lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: 2;

letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta: 1;

scienze storiche: 1;

scienze del linguaggio: 1;

a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili): 1;

a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze geografiche, lingue e culture classiche): 1.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: 2;

lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua: 1;

filologia afferente alla lingua quadriennale: 1;

filologia afferente alla lingua triennale: 1;

area della lingua e letteratura quadriennale: 2;

a scelta libera: 2;

a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: lingue e culture classiche, italianistica, scienze glotto-didattiche): 1.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: 2;

lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua: 1;

filologia afferente alla lingua quadriennale: 1;

scienze del linguaggio: 1;

scienze glottodidattiche: 1;

a scienze dell'educazione: 1;

a scelta libera: 2;

a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione): 1.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: 2;

lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua: 1;

filologia afferente alla lingua quadriennale: 1;

scienze storiche: 1;

da scegliersi fra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: 2;

a scelta libera: 2;

a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica): 1.

Sono altresì inserite nello statuto le seguenti discipline:

didattica della lingua francese;

didattica della lingua inglese;

didattica della lingua russa;

didattica della lingua spagnola;

didattica della lingua tedesca;

filologia francese;

filologia inglese;

fonetica generale e sperimentale;

geografia dell'America anglosassone;

geografia politica ed economica;

geografia regionale;

geografia storica dell'Europa;

letteratura inglese medievale;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

letteratura tedesca medievale;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

letteratura slava ecclesiastica;

letterature dei Paesi di lingua inglese;

letterature francofone;

letterature moderne e comparate;

lingua bulgara;

lingua ceca;

lingua polacca;

lingua portoghese;

lingua rumena;

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura slovacca;

lingua e letteratura lituana;

lingua e letteratura macedone;

lingua e letteratura ucraina;

lingue e letterature celtiche;
linguistica;
linguistica generale;
linguistica matematica;
linguistica scandinava;
pedagogia;
psicologia dell'età evolutiva;
semantica e lessicologia;
semiotica;
sociolinguistica;
sociologia;
storia contemporanea dei Paesi scandinavi;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia del giornalismo;
storia della colonizzazione e della decolonizzazione;
storia della cultura francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura russa;
storia della cultura tedesca;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della letteratura austriaca;
storia dell'America latina;
storia della Polonia;
storia dell'arte e della cultura nord-americana;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia della Russia e dell'Unione Sovietica;
storia della Spagna;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia della tradizione e cultura classica;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'Europa contemporanea;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
storia e civiltà precolombiana nell'America;
storia e istituzioni dei Paesi latino-americani;
storia e istituzioni nord-americane;
storia del teatro francese;
storia del teatro spagnolo;
teoria della letteratura;
teoria e tecnica dei mezzi di comunicazione audiovisivi.

Art. 65. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il piano di studi è il seguente:

1° Anno: almeno la prima lingua e letteratura straniera moderna, la seconda lingua e letteratura straniera moderna, letteratura italiana e un altro esame.

2° Anno: almeno la prima lingua e letteratura straniera moderna, la seconda lingua e letteratura straniera moderna, un esame di scienze storiche, uno di scienze del linguaggio e un altro esame.

3° Anno: almeno la prima lingua e letteratura straniera moderna, la seconda lingua e letteratura straniera moderna e tre esami di indirizzo.

4° Anno: la prima lingua e letteratura straniera moderna e quattro esami di indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 28 settembre 1991

Il rettore: ELIA

91A5105

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 ottobre 1991, n. 67.

Art. 9, comma 2, legge 29 marzo 1985, n. 113. Riconoscimento del beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e della anzianità contributiva, ai centralinisti non vedenti.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

All'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali

All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»

All'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Alla Cassa di previdenza aziendale del personale del Monte dei Paschi di Siena

Al Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino

Al Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio «Vittorio Emanuele» per le province siciliane

Al Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti

Al Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Al Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze

Al Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Alla Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino

All'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

All'Ente nazionale di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio

Al Fondo di previdenza e assistenza degli spedizionieri doganali

Alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti

All'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e dei procuratori

All'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari

All'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici

Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

All'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri

Alla Cassa nazionale del notariato

Al Banco di Napoli

Al Banco di Sicilia

Alla Direzione generale degli istituti di previdenza

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 aprile 1991, con il quale il Ministero del tesoro ha stabilito le modalità di rimborso degli oneri sostenuti da istituti, fondi e casse pensioni dei lavoratori dipendenti, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

Com'è noto, il secondo comma del suddetto art. 9 riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti, iscritti all'albo professionale, ai soli fini del diritto a pensione e della anzianità contributiva, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto.

L'attribuzione di tale beneficio non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta degli interessati.

Il beneficio in questione va riconosciuto alle seguenti condizioni:

1) che il richiedente sia iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oppure, ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi;

2) che appartenga alla categoria dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale.

Il rimborso da parte dello Stato sarà effettuato a partire dal 1° luglio 1991 mediante versamenti semesterali per le richieste già pervenute e corredate della documentazione di seguito indicata.

Al fine di consentire allo scrivente di seguire l'andamento della spesa del beneficio in questione gli istituti, fondi o casse pensioni che anticipano le somme dovute per le quote di pensione poste a carico dello Stato devono dare evidenza contabile del proprio credito nei rispettivi bilanci.

Ai fini del rimborso delle somme anticipate per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, più volte citata, gli enti, istituti, fondi e casse previdenziali devono presentare, alla Direzione generale del Tesoro:

a) l'elenco, debitamente vistato dal collegio sindacale, dei pensionati a cui è stata corrisposta la maggiorazione, con l'indicazione del numero e della categoria, nonché dell'importo del valore capitale così determinato;

b) la dichiarazione del direttore generale dell'ente, istituto, fondo o cassa previdenziale che attesti che per ogni pensionato è stata acquisita la documentazione che dà titolo alla maggiorazione del servizio prestato;

c) prospetto con l'indicazione delle somme delle quali viene richiesto il rimborso allo Stato. A tale riguardo, per la determinazione del valore capitale da rimborsare deve essere messo a rapporto per ogni partita l'importo annuo della pensione liquidata con il beneficio previsto dall'art. 9 della citata legge n. 113/1985 e quello della pensione calcolata senza i detti benefici. La maggiore quota va quindi moltiplicata per il coefficiente individuale di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1987, n. 64 - supplemento ordinario) per le pensioni dell'A.G.O. e al decreto ministeriale 12 gennaio 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972) per quelle degli altri ordinamenti pensionistici del settore pubblico. Il prospetto deve altresì contenere per ogni partita, oltre al valore capitale come sopra determinato, la rata semestrale costante, l'importo delle rate scadute nonché quelle dell'anno in corso e, in caso di più partite, i riepiloghi parziali e generali;

d) copia del bilancio dal quale risultino le evidenze contabili di quanto effettivamente richiesto per il beneficio di che trattasi. Per le modalità e le procedure da adottare per la corresponsione di tale beneficio, lo Stato ha la possibilità di avvalersi della rateizzazione (in ventiquattro semestralità) del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuita. Tale possibilità è a discrezione della Direzione generale del Tesoro che stabilirà di volta in volta, in base alla disponibilità del capitolo di bilancio ed all'entità delle somme richieste da ogni singolo ente o istituto previdenziale, di rateizzare o meno tali somme.

Il Ministro: CARLI

91A5128

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.

Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti l'attività circense, di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense:*

a) Il comma 6 dell'art. 1 è così sostituito: «In caso di mutamento di rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti tecnico-professionali di cui ai punti *a)* oppure *b)* dell'art. 1, comma 2».

b) Al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro sei mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti».

c) Al comma 3 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera *e)*: «limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta».

d) All'art. 9 la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*c)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, attestante che il medesimo ha effettivamente svolto le rappresentazioni in tutte le località elencate nella dichiarazione SIAE e nel numero in quest'ultima elencate».

e) Al comma 1 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno stabiliti gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo in relazione a ciascuna categoria di impresa circense».

f) Al comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro tre mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali».

2) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento:*

a) Al comma 4 dell'art. 3 dopo la parola «disponibilità» sono aggiunte le seguenti parole: «a titolo di proprietà e di locazione finanziaria».

b) L'ultimo periodo del comma 6 dello stesso art. 3 è così sostituito: «In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti di cui ai punti *a)* oppure *b)* dell'art. 3, comma 2».

c) Al comma 3, primo paragrafo, dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi e che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale si prescinde dal possesso da parte del legale rappresentante dei requisiti tecnici professionali di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, nonché da quelli di cui all'art. 12, comma 3».

d) Al comma 4 dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi debbono inoltre allegare documentazione idonea a provare il possesso da parte del direttore tecnico dei requisiti della particolare qualificazione nel settore dell'impiantistica o gestionale».

e) Al comma 5 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma 6: «Il beneficiario del contributo deve mantenere la disponibilità dell'attrazione sovvenzionata per almeno un anno dalla data dell'acquisto. Il contributo potrà essere concesso per acquisto di attrazioni non incluse nell'elenco di cui all'art. 2 soltanto dopo che l'attrazione sarà stata inclusa nell'elenco. Inoltre l'istanza per la concessione del contributo dovrà essere presentata successivamente a quella della ditta costruttrice volta all'inserimento dell'attrazione nell'elenco».

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

Il Ministro: TOGNOLI

91A5107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 1° ottobre 1991, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Genova e Savona, l'11-14 aprile 1991, in Genova. — In seguito all'incendio divampato sulla motonave cipriota «Haven», interveniva tempestivamente con uomini e mezzi, portando a termine con elevata professionalità le operazioni di soccorso, rese proibitive dalla spessa coltre di fumo e di fiamme.

Perito industriale dei vigili del fuoco Cosimo Liberti, vice capo reparto dei vigili del fuoco Antonino Ferrara, capi squadra dei vigili del fuoco Paolo Furfaro e Aldo Bertolassi, vigili del fuoco Riccardo Veca, Enrico Romoli e Roberto Barberis e vigile del fuoco ausiliario Mauro Bozzano, l'11-14 aprile 1991, in Genova. — Componente dell'equipaggio di una motobarcapompa, interveniva con i colleghi sul luogo dell'incidente occorso alla petroliera cipriota «Haven», riuscendo ad effettuare la difficile operazione di traino dalla nave in fiamme, incurante del grave rischio cui si esponeva.

Capo squadra dei vigili del fuoco Ildo Garofano, vigili del fuoco Virginio Calvanese, Giovanni Arena e Vincenzo La Rosa, vigile del fuoco discontinuo Roberto Pincelli e vigile del fuoco ausiliario Roberto

Audisio, l'11-14 aprile 1991, in Genova. — Componente dell'equipaggio di una motobarcapompa, interveniva sul luogo dell'incidente occorso alla pretroliera cipriota «Haven» e soccorreva alcuni naufraghi, pur consapevole del pericolo cui si esponeva a causa di continue esplosioni.

Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Siena, Firenze, Grosseto, Venezia, Modena, Genova, La Spezia, Pescara e Roma, il 10-19 aprile 1991, in Livorno. — In seguito alla collisione tra un traghetto e una petroliera al largo del porto di Livorno, interveniva tempestivamente con uomini e mezzi nelle operazioni di soccorso. Dando prova di elevata professionalità riusciva, con il contributo di altri comandi provinciali, a scongiurare l'incombente pericolo di gravi danni ecologici.

Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Siracusa, Catania, Ragusa, Enna, Caltanissetta e Palermo, il 13-16 dicembre 1990, in Siracusa. — In occasione del recente sisma che ha colpito la provincia di Siracusa, interveniva con uomini e mezzi in favore delle popolazioni civili, prodigandosi, con abnegazione ed alto senso del dovere, in un opera di soccorso generosa ed instancabile.

Ufficiale dei vigili del fuoco Alberto Borelli, il 27 febbraio 1991, in Cittadella (Mantova). — Con determinazione e tempestività interveniva, insieme ad un subalterno, per bloccare una fuga di gas metano dovuta alla rottura accidentale di una condotta della rete cittadina, operando con la massima efficacia, nonostante il rischio di deflagrazioni.

Capo squadra dei vigili del fuoco Giovanni Bisi, il 27 febbraio 1991, in Cittadella (Mantova). — Con determinazione e tempestività interveniva, insieme ad un superiore, per bloccare una fuga di gas metano dovuta alla rottura accidentale di una condotta della rete cittadina, operando con la massima efficacia, nonostante il rischio di deflagrazioni.

Comandante provinciale dei vigili del fuoco Salvatore Perrone, vice comandante provinciale dei vigili del fuoco Paolo Moccia, capi squadra dei vigili del fuoco Mario Cinquegrana e Giuseppe Iovicro e vigili del fuoco Giovanni Mautone e Vincenzo Ronga, il 13 giugno 1990, in Napoli. — Con pronta determinazione, grande coraggio ed alto senso del dovere interveniva, insieme ad altri colleghi, in soccorso di due persone rimaste sepolte da una frana, riuscendo a trarle in salvo.

Perito industriale dei vigili del fuoco Salvatore Violante, vice capo reparto dei vigili del fuoco Michele Costantino, capi squadra dei vigili del fuoco Gennaro Pragliola e Carmine Giansante e vigile del fuoco ausiliario Gaetano Caruso, il 24 febbraio 1990, in Napoli. — Componente di una squadra dei vigili del fuoco, interveniva per domare l'incendio sviluppatosi in un edificio, dimostrando, unitamente ai propri colleghi, grande professionalità e coraggio nella difficile opera di soccorso degli inquilini.

Capi squadra dei vigili del fuoco Marco Nicolini, Giorgio Piasini e Carlo Colombo, il 5 novembre 1990, in Solbiate Olona (Varese). — Con coraggio e determinazione riusciva, insieme ad altri colleghi, a trarre in salvo due bambini rimasti sepolti dalle macerie a seguito del crollo di un edificio.

91A5114

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Vigile del fuoco Ignazio Minervini, medaglia d'argento al valore civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Componente di una squadra dei vigili del fuoco, interveniva per domare l'incendio divampato in un opificio. Nel generoso tentativo rimaneva, però, sepolto dall'improvviso crollo di un muro, perdendo così la giovane vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Bitonto (Bari), 24 giugno 1991.

Vigile del fuoco Vito Pizzimenti, medaglia d'argento al valore civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Componente di una squadra dei vigili del fuoco, interveniva, per domare l'incendio divampato in un opificio. Nel generoso tentativo rimaneva, però, sepolto dall'improvviso crollo di un muro, perdendo così la giovane vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Bitonto (Bari), 24 giugno 1991.

Vigile del fuoco Donato Musto, medaglia d'argento al valore civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Componente di una squadra dei vigili del fuoco, interveniva per domare l'incendio divampato in un opificio. Nel generoso tentativo rimaneva, però, sepolto dall'improvviso crollo di un muro, perdendo così la giovane vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Bitonto (Bari), 24 giugno 1991.

Capo squadra dei vigili del fuoco Matteo Florio, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Capo squadra dei vigili del fuoco, interveniva con slancio ed alto senso del dovere per domare l'incendio divampato in un opificio. Nel generoso tentativo rimaneva, però, sepolto dall'improvviso crollo di un muro, rimanendo gravemente mutilato». — Bitonto (Bari), 24 giugno 1991.

Capo squadra dei vigili del fuoco Vanni Maffezzoni, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Comandante di una squadra dei vigili del fuoco, in occasione dell'incendio divampato in un deposito di carburanti, con sprezzo del pericolo e grande determinazione riusciva a raggiungere ed a bloccare la valvola dalla quale fuoriusciva benzina, evitando così più gravi conseguenze». — Romanore di Borgoforte (Mantova), 28 maggio 1991.

91A5115

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Centro studi e applicazioni sulle tecnologie dell'informazione», in Catania

Con decreto ministeriale 16 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 163, l'associazione «Centro studi e applicazioni sulle tecnologie dell'informazione (C.S.A.T.I.)» con sede in Catania, è stata autorizzata a modificare lo statuto, così come risulta dall'atto 28 giugno 1988, numero di repertorio 9627/4637, a ministero del dott. Vincenzo Bertone, notaio in Roma.

91A5135

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Pasquale Corsicato», in Napoli

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 165, la «Fondazione Pasquale Corsicato», con sede in Napoli, viene autorizzata a modificare lo statuto, siccome risultante dall'atto numero di repertorio 195791, in data 24 luglio 1991, a ministero del dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli.

91A5136

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998, al portatore

A norma del decreto ministeriale 7 giugno 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, si rende noto che il 2 dicembre 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998.

91A5129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1567 AL	Tessorafa di Percivale Federico	Valenza
1747 AL	Rossi Vigo	Valmacca
1834 AL	P.P.G. di Albino Pagella & C. S.n.c.	S. Salv. M.to
2446 AL	Addamo Paolo	Valenza
2474 AL	Crepaldi Adriano	Valenza
2714 AL	Carpenedo Ottavio	Pecetto
2943 AL	Ravazzi Danilo	Valenza
3036 AL	Piramide S.r.l.	Alessandria
57 BG	Anteo di Teocchi Antonio	Bergamo
270 BO	Comastri Corrado	Bologna
30 CO	Berti Marisa	Como
187 GE	Fuliano Paolo	Genova
29 LT	Rossi Loreta	Priverno
53 MC	Prestige di Guerra e Tubaldi	Recanati
69 MC	Pantana Alberto	Macerata
104 MC	Arin S.n.c. di Piergiacomi Lino	Montecassiano
22 ME	Franchina Giuseppe	Furci Siculo
1398 MI	Artur S.n.c. di Ardita e Turturro	Milano
38 PD	Nicoletto Elia di Toniato Antonio	Padova
56 PD	Costa Angelo	Padova
74 PD	Schiavon Renzo	Padova
77 PD	Armano Walter	Padova
98 PD	Living Room di Peresani Giovanni	Padova
102 PD	Birollo Mila	Fontaniva
114 PD	Mazzoni Gianni	Padova
128 PD	Dalle Molle Anna	Padova
143 PD	Trivellato Oscar	Piombino Dese
166 PD	Tombacco Fausto	Trebaseleghe
187 PD	Marzolla Paolo	Padova
202 PD	P.A.N.D.A. S.a.s. di Poletto L. & C.	Abano Terme
207 PD	Berto Luigino	Saccolongo
216 PD	Brunello Antonio	Limena
219 PD	Bortoletto Giuliano	Padova
227 PD	Armida di R.M. Zanardi Bennici	Padova
227 PD	Marchetti Mario	Lozzo Atestino
280 PD	Zamper Carla	Padova
285 PD	Ciscato Remo	S.Pietro in Gù
286 PD	Lincetto Marco	Campodoro
289 PD	Italmet S.p.a.	Padova
294 PD	Casonato Marco	Arre
303 PD	Anuda creazioni S.n.c. di D'Alu e Galdiolo	Campodarsego
315 PD	Giada S.n.c. di Spinelli M. & C.	Gazzo Pad.no
80 PV	Coldani Massimo	Mede
81 PV	Gif di Sau Cesare e Lova Franco	Valle Lomel.na
31 SV	Beffi Raffaele	Garlenda
180 TO	Testera Guido	Torino
250 TO	Barbin Vittorio	Torino
61 TS	Tovornik Claudio	Trieste

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
13 BL	Atelier Des Orfreves Optique S.p.a.	Longarone
122 PD	CI BI CI di Bolzonella M. & C. S.n.c.	Masera
124 PD	Labor maestri orafi S.n.c.	Padova
253 PD	Poket Gold di Poletto Claudio	Vigodarzere
527 RM	Raffa Rosario	Roma
555 RM	Studio d'arte Verginelli	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1357 AL	Motta Gian Luigi	Valenza	6
493 AR	Centro saldatura aretina S.n.c.	Arezzo	2
161 BO	L.O.A. di Andrenacci O. & C.	Bologna	3
95 PD	Padova Argenti	Saonara	2
200 PD	Tambè Spagnolo Onofrio	C.le Scodosia	2
268 PD	Orimet S.r.l.	Padova	2
84 VR	Fidesser S.n.c.	Verona	1
97 VR	Marcon Bruno	Verona	1

91A5133

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la dismissione e la classificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 9 agosto 1991, n. 1293, il tratto di strada statale n. 170/Dir/B compreso tra i km 0+500 e 0+939 viene dismesso e consegnato alla soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Bari.

La strada statale n. 170 Dir/B «di Castel del Monte» conserva inalterati i caposaldi d'itinerario e riduce l'estesa da km 0+939 a km 0+500.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1991, n. 1294, la strada di grande comunicazione, dell'estesa di km 13+400, compresa tra il km 16+000 del G.R.A. di Roma e il km 22+700 della strada statale n. 2 «Via Cassia» viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 2-*bis* «Via Cassia Veientana» e con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto G.R.A. - Innesto con la strada statale n. 2 in località Le Rughe».

Con decreto ministeriale 9 agosto 1991, n. 1292, la strada provinciale n. 24 «Castel d'Ario-Roverbella» di km 13+210 viene classificata statale ed inserita, quale prolungamento iniziale, nell'itinerario della strada statale n. 249 «Gardesana Orientale» che varia il caposaldo iniziale da «Innesto con la strada statale n. 62 presso Roverbella» a «Innesto con la strada statale n. 10 a Susano Castel d'Ario» e l'estesa in km 101+310.

91A5116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale dell'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», in Torino

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1991 è stata prorogata, per un periodo di dodici mesi, la gestione commissariale dell'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», con sede in Torino, e ne è stato nominato commissario governativo il sig. Matteo Malvicini, in sostituzione dell'avv. Mario Fimiani.

91A5113

Modificazione allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1991, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 40, viene approvato il nuovo art. 43 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 467 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 4 agosto 1973).

91A5134

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, in Roma, unità in Roma e Milano e sedi periferiche nazionali, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma, unità in Roma e Milano e sedi periferiche nazionali, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo nel periodo dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1991.

91A5137

Riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Cogolo Pescara, operante nello stabilimento di Pescara.

Con decreto 21 ottobre 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riconosciuto in provincia di Pescara il carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Tecnomet Pescara, con sede in Città S. Angelo (Pescara), nei confronti dell'attività esercitata dalla Cogolo Pescara S.p.a., stabilimento di Pescara.

91A5138

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stella industriale, con sede in Bologna e stabilimento di Conselice (Ravenna), è prolungata al 19 maggio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Metalprotect S.r.l., in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° luglio 1990-30 settembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della Centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla Mea - Middle East Airlines Pirliban, occupati presso lo stabilimento di Roma e Milano, quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 13 maggio 1991 al 10 maggio 1992.

91A5140

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1031 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Marilena Camerini Maj, la donazione consistente in una biblioteca scientifica e materiale di ricerca appartenente al defunto marito prof. Giorgio Maj per un valore complessivo di L. 7.000.000 a favore dell'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1032 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del cav. Rainiero Lombardini, presidente della «Lombardini motori S.p.a.» di Reggio Emilia, la donazione consistente in un busto in marmo bianco di Carrara del sen. Ulderico Levi, del valore L. 5.000.000, a favore della facoltà di agraria e da collocarsi presso Villa Levi di Caviolo ove ha sede la facoltà di scienze della produzione animale.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1034 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione Telefono azzurro la donazione consistente nella somma di L. 336.000.000, per l'istituzione, per l'anno accademico 1991, di venti borse di studio, da L. 16.800.000 ciascuna, allo scopo di sviluppare ricerche e attività di studio nell'ambito della prevenzione dell'abuso all'infanzia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1036 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Gazzoni 1907», con sede in Bologna, via Barontini, 20, la donazione consistente nella somma di L. 60.000.000, a favore della facoltà di scienze politiche, per il restauro pittorico della «Sala alla boschereccia» e della «Sala dello Zodiaco» site al piano terra di palazzo Hercolani sede della facoltà.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1037 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Alfa Wasserman», con sede in Bologna, via Ragazzi del 99, la donazione consistente in un Personal Computer Macintosch Classic 2/40+local talk del valore di L. 1.900.000 a favore dell'istituto di clinica dermatologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1033 del 28 giugno 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Italscientifica» S.r.l., con sede in Genova, piazza della Vittoria, 10/9, la donazione consistente in un proiettore completo di obiettivo, del valore di L. 750.000 più I.V.A., a favore dell'istituto di microscopia elettronica clinica della facoltà di medicina e chirurgia, dell'Ateneo di Bologna.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1035 del 2 luglio 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della «G.D. S.p.a.» di Bologna, via Pomponia n. 10, la donazione consistente nella somma di L. 50.000.000 da utilizzare per opere di manutenzione e risanamento dell'istituto di ematologia «L. ed A. Seragnoli» nonché per l'acquisto di arredi per l'istituto medesimo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1234 del 22 luglio 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Corrado Bertuzzi la donazione consistente in un motocarro Piaggio Ape P 501 targato BO 171843, del valore di L. 500.000 circa, da destinare alla facoltà di ingegneria dell'Ateneo di Bologna.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1358 del 22 luglio 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Bull Hn», con sede in Bologna, la donazione consistente in un sistema DPS 6/45 del valore complessivo di L. 109.985.750, I.V.A. inclusa, da destinare al Ce.G.R.I. - Centro per la gestione delle risorse informatiche dell'Ateneo di Bologna.

91A5087

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

storia della critica e della letteratura architettonica;
economia urbana e regionale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
idraulica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

storia delle relazioni internazionali;
lingua spagnola;
statistica;
microeconomia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5131

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1991 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 1 Metodologie innovative e codici di calcolo per la progettazione di impianti produttivi ad elevato livello di sicurezza attiva e passiva per l'industria chimica.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A. - Novara.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.380 milioni di lire, di cui 5.997 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.383 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 2 Processi utilizzanti fluidi supercritici e/o con materie prime non pericolose.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A. - Novara.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.980 milioni di lire, di cui 13.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 980 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 3 Sistemi chimici protettivi dall'azione di sostanze pericolose e di radiazioni ionizzanti.

CONSORZIO SKIN RESEARCH C.S.R. Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.300 milioni di lire, di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 4 Prodotti per l'adozione di tecnologie pulite.

FERRUZZI RICERCA E TECNOLOGIA FERTEC S.R.L. - Ravenna.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.500 milioni di lire, di cui 12.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 6 Nuove tecnologie per il processo di concia delle pelli e del cuoio.

CONCIARICERCA ITALIA S.C.R.L - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.000 milioni di lire, di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 10 - Prodotti e tecnologie avanzate per la durabilità ed il miglioramento qualitativo dei nuovi manufatti edilizi.

CONSORZIO R.C.E. - Riola di Vergato (Bologna).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 17.000 milioni di lire, di cui 16.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantadue mesi.

Tema 12 - Tecniche diagnostiche innovative per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali.

ISMES S.P.A. - Bergamo.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.099,5 milioni di lire, di cui 6.499,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 13 - Prodotti e tecnologie chimiche per il ripristino dei materiali litoidi e metallici.

SYREMONT S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.585 milioni di lire, di cui 5.985 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 15 - Prodotti e metodologie chimiche per il ripristino ed il consolidamento dei materiali di natura organica.

SYREMONT S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.981 milioni di lire, di cui 8.381 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui sopra verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990, e successive integrazioni e modificazioni, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

91A5132

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Etroubles

Con deliberazione della giunta regionale n. 9172 del 4 ottobre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, non è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Etroubles, adottata con deliberazione consiliare n. 39 dell'8 aprile 1986.

Con deliberazione della giunta regionale n. 9171 del 4 ottobre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di Etroubles, adottata con deliberazione consiliare n. 188 del 30 novembre 1988.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A5117

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200